

REGOLAMENTO
del

CONSORZIO IRRIGUO E
MIGLIORAMENTO FONDIARIO

POZCADIN

BANCO CASEZ MALGOLO

con sede in BANCO (TN)

- PROPRIETA'

ART. 1

- Proprietà del Consorzio sono tutti i manufatti dipendenti e necessari
- alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni, di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo,
 - alla costruzione e riattamento di strade poderali e interpoderali,
 - ai dissodamenti, bonifiche e in genere ogni miglioramento fondiario eseguibile a vantaggio di uno o più fondi anche indipendentemente da un piano generale di bonifica;
 - alle opere occorrenti per il funzionamento degli impianti.

La proprietà deve essere conservata e mantenuta secondo il buon criterio di tutela di un bene proprio.

I Consorziati assicurano sui propri fondi, nell'ambito del perimetro, consorziale, il passaggio di tubazioni e la presenza di valvole di distribuzione a servizio generale per la realizzazione di impianti irrigui di vantaggio comune senza pretendere indennizzi per servitù. In linea di massima il Consorzio riconosce i danni alle colture e alle relative strutture quando, nella realizzazione degli impianti irrigui o altre opere di miglioramento fondiario, gli stessi danni risultano inevitabili, e sarà cura del Consorzio interloquire con l'impresa aggiudicataria dei lavori qualora quest'ultima non abbia prestato la necessaria cura nella realizzazione degli interventi affidategli, per richiedere a nome del Consorziato un risarcimento per danni subiti.

Il Presidente o suoi incaricati hanno la facoltà di accedere in qualsiasi momento o periodo su tutte le proprietà all'interno del perimetro consorziale per rilievi, controlli, verifiche, riparazioni, ecc. senza chiedere la preventiva autorizzazione al proprietario. Per i fondi chiusi l'accesso sarà consentito dalle entrate esistenti previa comunicazione al proprietario.

ART. 2.

La proprietà del Consorzio e le spese delle opere di interesse comune vengono suddivise tenendo conto della superficie a mq attribuibile ad ogni singolo comprensorio di Banco, Casez, Malgolo

Sono potenzialmente soggetti a contribuzione tutti i fondi che ricadono all'interno della perimetrazione consorziale e che sono suscettibili di opere di miglioramento fondiario.

Quale criterio generale, il riparto dei contributi è calcolato in proporzione alla superficie posseduta da ogni consorziato. Per la formazione dei ruoli valgono le seguenti disposizioni:

a - I terreni sui quali insiste l'impianto di irrigazione consorziale sono gravati degli oneri per l'esercizio, la manutenzione e l'ammortamento degli impianti irrigui, delle strutture accessorie e di tutte le altre opere di miglioramento fondiario da cui traggono beneficio.

b - Le superfici dei comprensori irrigui destinate a costruzioni, su richiesta, potranno venire stralciate dal comprensorio stesso escludendole in tal modo dalle spese di gestione a

partire dall'anno successivo alla edificazione, mentre rimarranno ancora a carico le spese per l'ammortamento di eventuali mutui in essere al momento della richiesta. Il relativo importo sarà riscosso in unica soluzione tramite emissioni ruoli e mediante l'attualizzazione delle rate residue. Le porzioni di terreno che, a seguito di regolari controlli, risultassero ancora irrigate rimarranno inserite a ruolo previa misurazione della superficie ad opera di un tecnico professionista il cui onere sarà a carico del Consorziato, o con verifica consensuale consorzio - consorziato.

Il Consorzio si comporterà come sopra anche nel caso vi siano da verificare le superfici catastali dei terreni a confine con boschi o zone incolte.

c - Eventuali errori riscontrati nell'imposizione dei contributi, sia a danno del Consorziato sia a danno del Consorzio, potranno essere sanati risalendo al massimo agli ultimi cinque anni di contribuzione.

ART. 3.

Il piano di ripartizione della contabilità prevede una suddivisione delle singole gestioni del Consorzio.

-VARIAZIONE ELENCO PROPRIETÀ PARTICELLE FONDIARIE

ART. 4.

È obbligo dei Consorziati comunicare tempestivamente o quantomeno entro i termini stabiliti dal consorzio con avviso esposto agli albi di anno in anno gli avvenuti cambi o variazioni di proprietà. Per tale servizio il Consiglio dei Delegati stabilisce con apposita delibera il costo da addebitare al consorziato come rimborso spese.

-PERSONALE

ART. 5.

All'atto di assunzione del personale addetto al funzionamento e alla manutenzione delle opere consorziali sarà compito del Presidente far sottoscrivere il disciplinare di lavoro nella forma qui riportata:

DISCIPLINARE DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONSORTILI

in relazione a quanto sopra si stabilisce quanto segue:

a) Il rapporto di lavoro è regolamentato dal "Contratto integrativo provinciale di lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento" e dalle disposizioni vigenti per i dipendenti;

- b) Il Consorzio fa consegna dell'impianto e di tutto il materiale in stato di efficienza e di funzionamento;
- c) Il personale addetto all'irrigazione risponde in solido nel caso di rotture e deterioramenti evitabili arrecati all'impianto ed al materiale, per tutto il periodo di lavoro e fino alla riconsegna di quanto loro affidato;
- d) Al detto personale verrà fornito l'equipaggiamento necessario ed in particolare casco e cinturone, da utilizzare nel tempo di lavoro, equipaggiamento che dovrà poi essere restituito al termine della stagione irrigatoria;
- e) Durante il periodo di irrigazione, la responsabilità solidale degli addetti al servizio si estende anche ai danni che per negligenza o poca attenzione dovessero essere arrecati a Terzi ed alla loro proprietà. Se dovesse accadere tale situazione, le spese incontrate dal Consorzio verranno addebitate al ridetto personale;
- f) E' fatto obbligo di controllare le vasche di carico mediante ispezioni giornaliere per utilizzare al meglio l'acqua a disposizione. La pulizia delle stesse deve essere eseguita assieme nei tre comprensori con la collaborazione di tutti gli addetti;
- g) Sulle strade statali, provinciali o comunali è fatto obbligo di segnalare il funzionamento dell'impianto di irrigazione a pioggia predisponendo due "cavalletti con i cartelli indicatori", sia nell'uno che nell'altro senso di marcia, ed avendo poi cura di rimuoverli e custodirli, per il successivo uso;
- h) Il personale in questione si impegna quindi a garantire le proprie prestazioni in modo continuativo, secondo quanto stabilito, dal delegato comprensoriale;
- i) Resta infine inteso che gli ordini provenienti dal Presidente o dal suo incaricato relativamente al servizio di cui al presente disciplinare, dovranno trovare da parte del personale comprensione ed osservanza,
- j) Il trattamento economico orario garantito è quello dipendente dal contratto provinciale degli operai agricoli assunti a tempo determinato;
- k) Gli addetti all'irrigazione si impegnano a fornire il proprio numero di cellulare e autorizzano la sua esposizione agli albi consorziali come servizio ai soci.

Se dovessero intervenire modifiche o obblighi di legge nella normativa vigente nel campo dei rapporti con il personale dipendente saranno prontamente recepiti.

- CONSERVAZIONE E MODIFICHE DELLE OPERE CONSORZIALI.

ART. 6

Il Consiglio dei Delegati stabilisce gli interventi necessari per il mantenimento e l'adeguamento alle norme di legge delle opere esistenti o modifiche per migliorarne l'utilizzo. Questi di norma sono eseguiti direttamente dal personale consortile o in alternativa da imprese allo scopo incaricate dal Consorzio. Inoltre può autorizzare modifiche all'impianto consortile richieste da singoli consorziati, se queste interessano opere primarie di interesse generale la spesa spetta totalmente al Consorzio, se interessano opere secondarie a servizio dei singoli consorziati la spesa sarà a totale carico degli stessi.

ART. 7

Il Consorzio è responsabile dei danni provocati all'impianto sia per la parte interrata che aerea, causati nell'esecuzione delle operazioni agricole od altro e non imputabili a normale usura.

Per modifiche si intendono:

- a) rifacimenti totali od ampliamenti di rilevante entità dell'impianto di irrigazione gestiti direttamente dal Consorzio su progetto approvato dall'Assemblea;
- b) rifacimenti parziali con modifiche ad opere secondarie di modesta entità su richiesta di singoli consorziati derivanti da bonifiche, rinnovi colturali, cambi di coltura;
- c) ampliamenti parziali di modesta entità su richiesta di singoli consorziati derivanti da bonifiche, rinnovi colturali, cambi di coltura;

- spostamento di tubazioni e manufatti in generale che si distinguono in:

- d) spostamento di condotte ed opere primarie, valvole di riduzione di pressione, volumetriche, idrovalvole, cavi elettrici ed in genere tutti i manufatti a servizio del funzionamento generale dell'impianto;
- e) spostamento di tubazioni ed opere secondarie, aste, pozzetti di scarico ed in genere tutti i manufatti a servizio del funzionamento di una singola e circoscritta zona dell'impianto;
- f) rimozione totale per cambio di destinazione delle particelle fondiarie.

Le modifiche si intendono inoltre suddivise in:

- modifiche su impianti con meno di cinque anni di vetustà
- modifiche su impianti con più di cinque anni di vetustà.

ART. 8

I Consorziati che effettuano il rinnovo o il cambio delle colture dovranno darne comunicazione scritta al Consorzio. A carico degli stessi sono lo smontaggio, la reinstallazione e le eventuali modifiche all'impianto. A fine lavori l'opera sarà collaudata dal responsabile del Consorzio.

Di norma l'approvvigionamento del materiale dovrà essere effettuato presso il Consorzio.

Per quanto riguarda le cassette metalliche in cui sono contenute le valvole di distribuzione saranno bloccate mediante un lucchetto per evitare interventi da parte di malintenzionati.

Si ricorda che se nel rinnovo sono messi a dimora piante che occludono o impediscono l'accesso al contenitore della valvola il costo delle eventuali modifiche sarà a completo carico del consorzio.

ART. 9.

Modifiche di qualsiasi e qualunque entità, previa domanda al Consorzio, debbono essere autorizzate dal Consiglio dei Delegati o dal Presidente con i Capi zona, qualora se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Le modifiche e gli ampliamenti dell'impianto debbono essere eseguiti con l'assistenza del Presidente, Capo zona o incaricato del Consorzio che controllerà l'esecuzione dei lavori conformemente alle autorizzazioni.

ART. 10.

Pagamento degli oneri.

L'onere relativo alle modifiche di cui al precedente Art. 7. comma 1, lettera b) sarà a completo e totale carico del consorziato richiedente.

L'onere relativo alle modifiche di cui al precedente Art. 7. comma 1. lettera c) viene così stabilito:

- se l'esecuzione dei lavori rientra nei cinque anni successivi all'entrata in ammortamento dell'impianto verrà applicata al consorziato richiedente una quota di contribuzione pari all'imposizione contributiva degli ultimi cinque anni compresi gli oneri derivanti dalla viabilità ed il costo dell'ampliamento sarà a totale carico del Consorzio;
- se l'esecuzione dei lavori non rientra nei primi cinque anni di ammortamento dell'impianto, l'intero costo dell'ampliamento sarà addebitato al consorziato richiedente con l'aggiunta degli oneri derivanti dalla viabilità per gli ultimi 5 anni;
- sarà comunque addebitata in ambo i casi una quota una-tantum per i terreni di nuova irrigazione, quota per i costi regressi su opere per approvvigionamenti idrici autorizzati con delibera dell'Assemblea.

L'onere relativo alle modifiche di cui al precedente Art. 7. comma 1. lettera d) sarà a totale carico del Consorzio.

L'onere relativo alle modifiche di cui al precedente Art. 7. comma 1. lettera e) sarà, a completo e totale carico del consorziato richiedente,

Nel caso di rimozione totale dell'impianto irriguo per cambio di destinazione delle particelle fondiari, sarà addebitato al consorziato richiedente un onere contributivo in unica soluzione pari all'ammontare delle aliquote esattoriali relative a tutti i mutui in essere all'atto della domanda fino alla normale scadenza degli stessi ed inoltre comprensivo del costo degli spostamenti dell'impianto secondo le norme stabilite dai precedenti commi.

Gli impianti irrigui e relative opere accessorie sono di proprietà consorziale e vi rimangono anche dopo la loro dismissione; pertanto i materiali dismessi o in esubero è obbligatorio riconsegnarli al Consorzio.

- INADEMPIENZE E DANNI.

ART. 11.

Per danni o manomissioni si intendono:

- danni o manomissioni provocati da cause accidentali,
- danni o manomissioni provocati da causa volontaria,
- modifiche non autorizzate.

ART. 12.

Qualora i consorziati danneggino le opere consorziali per causa accidentale potranno ripristinare direttamente il buon stato delle cose previa sopralluogo e supervisione dell'incaricato del consorzio o versare all'amministrazione consorziale le somme corrispettive del danno tramite assicurazione o in ultima istanza con la messa a ruolo della stessa.

Qualora i consorziati danneggino le opere consorziali per causa volontaria, per negligenza o poca attenzione e attuino modifiche non autorizzate, dovranno ripristinare il buon stato delle cose versando all'amministrazione consorziale le somme corrispettive al danno e inoltre un contributo suppletivo pari all'ammontare del costo del danno arrecato da riscuotere tramite ruolo.

Nel caso di alterazioni dolose degli impianti quali manomissioni di condotte, di opere o delle schermature degli irrigatori, che provochino la fuoriuscita dell'acqua su strade aperte al pubblico transito, il Consorzio, ove vi sia un accertamento oggettivo da parte di più delegati e/o dipendenti, provvederà all'immediata denuncia del responsabile all'autorità giudiziaria con rivalsa di eventuali oneri che il Consorzio è tenuto a corrispondere o sostenere, imputabili all'azione del manomissore. E' competenza del Presidente attuare il suddetto dispositivo per salvaguardia delle responsabilità che gli derivino quale rappresentante legale dell'ente e per la tutela dei Consorziati da oneri conseguenti ad azioni illegali di terzi o Consorziati.

- IMPIANTI A GOCCIA.

ART. 13.

I Consorziati che effettuano il rinnovo o il cambio delle colture dovranno darne comunicazione scritta al Consorzio o quantomeno segnalarlo ad un responsabile del consorzio Capo zona o Presidente prima di iniziare i lavori.

A carico dei consorziati sono lo smontaggio, la reinstallazione e le eventuali modifiche all'impianto.

Nel rifacimento dell'impianto saranno integrate gratuitamente il materiale per la realizzazione di eventuali file in più rispetto all'impianto originale.

Se un Consorziato dovesse modificare l'impianto rispetto a quello realizzato dal Consorzio sarà integrato dallo stesso per il materiale mancante solo alla prima modifica. Nel caso dovessero seguire ulteriori modifiche il materiale occorrente sarà a completo carico del singolo socio.

In ogni caso precedentemente riportato a fine lavori l'opera sarà collaudata dal responsabile del Consorzio.

Se non dovesse essere effettuata la comunicazione del rifacimento o modificazione dell'impianto in ogni caso il materiale eventualmente richiesto sarà a completo carico del Consorziato.

Di norma l'approvvigionamento del materiale dovrà essere effettuato presso il Consorzio per mantenere l'uniformità dell'impianto.

Il Consorziato è obbligato a riconsegnare le ali gocciolanti in eccedenza al responsabile del Consorzio.

I Consorziati, previo avviso, sono tenuti ad aprire e chiudere i punti di consegna, controllare l'efficienza dei gocciolatori, aprire e chiudere i finali delle ali gocciolanti, ecc. , ed effettuare qualsiasi altra operazione disposta dal Consorzio.

Per quanto riguarda le cassette metalliche in cui sono contenute le valvole di distribuzione saranno bloccate mediante un lucchetto per evitare interventi da parte di malintenzionati.

Ogni anno si effettuerà un controllo a campione estratto a sorte della superficie servita da un minimo di almeno cinque valvole per comprensorio.

Se il fondo di un socio dovesse presentare l'impianto rovinato o in cattive condizioni non dovute al normale degrado dello stesso il consorziato ha 30 giorni di tempo per ripristinare l'impianto in modo perfettamente funzionale altrimenti interverrà direttamente il Consorzio il quale addebiterà all'interessato il costo dell'intervento secondo quanto riportato all'art. 12.

ART. 14.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile.

-DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente regolamento si intende operante a partire dall'odierna data di approvazione 17 maggio 2004.

Il presente regolamento sostituisce quello precedente approvato in data 14 novembre 1989 ed annulla le successive modifiche ed integrazioni apportate con delibere del Consiglio dei Delegati.

Estratto dal verbale del Consiglio dei Delegati di data 17 maggio 2004.